



REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

INDICE

PARTE I	3
ARTICOLO 1 INDIZIONE DELLE ELEZIONI.....	3
ARTICOLO 2 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO	3
ARTICOLO 3 COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA	3
ARTICOLO 4 COMITATO ELETTORALE	4
PARTE II	4
ARTICOLO 5 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DEI LAVORATORI ISCRITTI.....	4
ARTICOLO 6 LISTE ELETTORALI.....	5
ARTICOLO 7 PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI	5
ARTICOLO 8 COMPITI DEL COMITATO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI	6
ARTICOLO 9 ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI	7
ARTICOLO 10 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI	7
ARTICOLO 11 SCHEDA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI	8
ARTICOLO 12 ESPRESSIONE DEL VOTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI	8
ARTICOLO 13 ESPLETAMENTO DELLE VOTAZIONI SCRUTINIO E NOMINA DEGLI ELETTI.....	8
ARTICOLO 14 SCRUTINIO DELLE SCHEDE E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELL'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI	9
ARTICOLO 15 SOSTITUZIONE DEGLI ELETTI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI.....	10
PARTE III DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETA' ISCRITTE PER IL RINNOVO DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI.....	11
ARTICOLO 16 PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETA' ISCRITTE	11
ARTICOLO 17 COMPITI DEL COMITATO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETA' ISCRITTE	11
ARTICOLO 18 NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETA' ISCRITTE.....	12
ARTICOLO 19 SOSTITUZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETA' ISCRITTE.....	12
PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI	12
ARTICOLO 20 CONTROVERSIE	12
ARTICOLO 21 DISPOSIZIONI FINALI	12

PARTE I
ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEGLI ISCRITTI
ALL' ENTE "ALMA - IL WELFARE FNM PER LE PERSONE"

ARTICOLO 1
INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione indice le elezioni, ne fissa le date di inizio e di termine delle votazioni e ne dà immediata informazione alle parti che hanno sottoscritto il protocollo RSU ed a quelle firmatarie degli Accordi aziendali propedeutici alla costituzione di 'Alma - Il Welfare FNM per le persone' (di seguito l'"Ente").
Contestualmente il Consiglio di Amministrazione comunica il numero delle Società aderenti e quello dei lavoratori aventi diritto al voto e provvede ad informare le Società associate e, per il tramite di queste ultime i lavoratori soci mediante avviso da pubblicare negli spazi solitamente adibiti alle comunicazioni relative al welfare aziendale ed a quelle di natura sindacale.
Provvede inoltre a far pubblicare l'avviso di indizione delle elezioni nel sito dell'Ente.
2. Le elezioni per l'Assemblea dei Delegati devono svolgersi non oltre 45 giorni dalla scadenza del mandato dell'Assemblea in carica.
3. Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare la procedura elettorale, le parti firmatarie del protocollo RSU e quelle firmatarie degli Accordi aziendali costituenti le fonti dell'Ente provvedono congiuntamente e in sostituzione, entro 15 giorni, all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

ARTICOLO 2
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. I rappresentanti degli iscritti nell'Assemblea dei Delegati sono eletti separatamente, dai lavoratori iscritti e dai rispettivi datori di lavoro.
I rappresentanti dei lavoratori iscritti sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto libero e segreto.
2. Hanno diritto di voto e sono eleggibili i lavoratori iscritti secondo quanto specificato dal successivo art. 5.
3. I rappresentanti dei datori di lavoro possono essere nominati secondo quanto specificato dal successivo art. 16.
4. Entro sette giorni dalla data di indizione delle elezioni il Consiglio di Amministrazione trasmette al Comitato Elettorale, di cui all'art. 4 gli elenchi dei lavoratori iscritti aventi diritto al voto, secondo quanto stabilito dal successivo art. 16.
Gli elenchi dei lavoratori iscritti dovranno contenere i seguenti dati: cognome, nome, cid, Società, qualifica contrattuale, data di iscrizione all'Ente, data di nascita ed indirizzo e-mail.

ARTICOLO 3
COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da 30 Delegati dei quali 15 in rappresentanza dei lavoratori iscritti e 15 in rappresentanza delle Società iscritte all'Ente.

ARTICOLO 4 COMITATO ELETTORALE

1. Il Comitato Elettorale, composto da un rappresentante designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali che sono già rappresentate nell'Assemblea dei Delegati e da quelle firmatarie degli Accordi aziendali costituenti le Fonti dell'Ente e da due rappresentanti indicati dalle Società che hanno dipendenti iscritti all'Ente, sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Per lo svolgimento delle prime elezioni dopo la costituzione dell'Ente, il Comitato Elettorale, composto da un rappresentante designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmataria degli Accordi aziendali costituenti le Fonti dell'Ente e da due rappresentanti indicati dalle Società che hanno dipendenti iscritti all'Ente, sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Non possono far parte del Comitato Elettorale i candidati di lista, i componenti di Consiglio di Amministrazione ed i componenti del Collegio dei Sindaci dell'Ente.
3. La riunione di insediamento del Comitato Elettorale viene convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la Sede dell'Ente.
4. Il Comitato Elettorale individua al proprio interno un Presidente, scelto tra i membri designati in rappresentanza delle Società, un Vice Presidente ed un Segretario, scelti tra i membri designati in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporaneo impedimento.
5. I componenti del comitato elettorale saranno successivamente integrati da un rappresentante per ciascuna lista di cui al successivo art. 7 comma 2 lettera b), sempre che risulti validamente presentata ai sensi del successivo art. 8 comma 1.
6. Il Comitato Elettorale è unico per tutti i Delegati eletti in rappresentanza dei lavoratori iscritti e delle Società iscritte all'Ente.

PARTE II ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI PER IL RINNOVO DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

ARTICOLO 5 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DEI LAVORATORI ISCRITTI

1. Hanno diritto di voto e sono eleggibili i lavoratori che risultano iscritti all'Ente al primo giorno del mese di indizione delle elezioni.

Secondo quanto previsto da "accordo riorganizzazione welfare Gruppo FNM" n. 03/2024, stipulato dalla Direzione Generale della Società FNM S.P.A., la Direzione Risorse Umane e Welfare della Società FNM S.P.A., le Segreterie Regionali ed i coordinatori interaziendali del Gruppo FNM FILT/CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti, FAISA CISAL, viene garantita la continuità di iscrizione a tutti i dipendenti iscritti alla Cassa Integrativa FNM, fatte salve le attuali previsioni regolamentari e statutarie e loro eventuali successive modifiche.

Per lo svolgimento delle prime elezioni dopo la costituzione dell'Ente, gli aventi diritto di voto sono gli iscritti alla Cassa Integrativa FNM al primo giorno del mese di indizione delle elezioni.

2. I membri dell'Assemblea dei delegati e del Consiglio di Amministrazione non possono svolgere funzioni di addetto alla segreteria dell'Ente.

ARTICOLO 6

LISTE ELETTORALI

1. Ogni lista di candidati potrà contenere un numero massimo di 22 candidati.
2. La carica di componente del Comitato Elettorale è incompatibile con la posizione di candidato.
3. Ciascun candidato non può figurare in più di una lista. La candidatura su più liste decade da tutte le liste.

ARTICOLO 7

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI

1. Le liste dei candidati vanno presentate al Comitato Elettorale, di cui al precedente art. 4, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di inizio delle operazioni di voto, pena la irricevibilità. Qualora il trentesimo giorno cadesse in giorno di sabato o festivo la scadenza sarà anticipata al primo giorno lavorativo precedente.
Le liste devono essere presentate entro le ore 12,00 (ore dodici) del giorno stabilito.
Le liste possono essere presentate nei due giorni lavorativi precedenti il termine stabilito.
Al deposito della lista provvede un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali firmatarie degli accordi aziendali istitutivi dell'Ente o di quelle che hanno istituito RSU o RSA nelle aziende aderenti in applicazione dei protocolli sindacali aziendali per le rispettive liste ovvero un elettore; questi dovranno depositare la lista in duplice copia e firmare l'originale all'atto stesso del deposito assumendo, in tal modo, la qualità di presentatori di lista.
2. All'elezione dei rappresentanti dei lavoratori iscritti per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati concorrono:
 - a. liste presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie degli accordi aziendali istitutivi dell'Ente o di quelle che hanno istituito RSU o RSA nelle aziende aderenti in applicazione dei protocolli sindacali aziendali e sottoscritte da un rappresentante di ciascuna di esse; le liste, se non già rappresentate nel Comitato Elettorale, dovranno contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del rispettivo componente del Comitato Elettorale di cui al precedente art.4.
 - b. liste sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori iscritti all'Ente i quali dovranno comunque essere complessivamente presenti in non meno di 1/3 delle Società associate all'Ente stesso.
A tal fine le firme dei sottoscrittori devono essere apposte su una copia della lista e vanno corredate da una fotocopia del tesserino aziendale di identificazione o del documento di identità in corso di validità.
Le liste dovranno contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del rispettivo componente del Comitato Elettorale di cui al precedente art. 4.
La firma di presentazione di più liste comporta la sua nullità su tutte le liste.
Ciascun foglio dovrà essere sottoscritto dal presentatore di lista che certifica e risponde legalmente della regolarità ed autenticità delle firme dei sottoscrittori della lista.
3. Ogni iscritto può sostenere e/o essere candidato in una sola lista; in caso di sottoscrizione e/o candidatura in più liste, le firme saranno annullate e le candidature saranno nulle.
4. Le liste devono contenere l'indicazione dell'Organizzazione Sindacale o del Gruppo Promotore ed i nominativi dei candidati, contrassegnati con numeri progressivi secondo l'ordine di precedenza, con indicazione, per ciascuno, dei seguenti elementi identificativi: cognome, nome, cid, Società di appartenenza, qualifica contrattuale.

L'accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato deve risultare da apposita dichiarazione, firmata dal candidato stesso, alla quale deve essere allegata fotocopia del tesserino aziendale di identificazione o del documento di identità in corso di validità, che dovrà essere depositata contestualmente alla presentazione della lista.

5. Al presentatore di lista sarà restituita una copia della lista presentata con indicazione del giorno e dell'ora del deposito.
6. Per la presentazione delle liste dovranno essere utilizzati esclusivamente gli appositi moduli, predisposti dal Comitato Elettorale.

ARTICOLO 8
COMPITI DEL COMITATO ELETTORALE PER
L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI

1. Il Comitato Elettorale riceve dal Presidente dell'Ente l'elenco dei lavoratori aventi diritto al voto suddivisi per azienda e accerta che ricorrano i requisiti di ammissibilità delle liste presentate e in particolare:
 - a) verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione delle liste e ne accerta la regolarità in ordine al numero dei candidati inseriti e alle firme di presentazione;
 - b) cancella i nomi dei candidati per i quali manca o sia incompleta la prevista dichiarazione di accettazione;
 - c) cancella, in caso di sovrabbondanza, gli ultimi candidati inseriti sino alla regolarizzazione della lista.
2. La dichiarazione di inammissibilità di una lista è comunicata al corrispondente presentatore ed ha effetto immediato.

Avverso la dichiarazione di inammissibilità il presentatore di lista può inoltrare al Comitato Elettorale, entro il giorno successivo alla comunicazione di cui sopra, ricorso scritto che dovrà essere definito entro tre giorni dalla sua presentazione.
3. Accertata l'ammissibilità delle liste, il Comitato Elettorale è definitivamente costituito ed è composto compiutamente dai membri di cui al precedente art. 4.
4. Tutte le decisioni del Comitato Elettorale sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, il Comitato Elettorale svolge i seguenti compiti:
 - a) sulla base delle liste di cui sia stata accertata l'ammissibilità fa predisporre la scheda elettorale, tenendo conto di quanto stabilito al successivo art. 11;
 - b) almeno 20 giorni prima della data delle elezioni, riportata sulla scheda elettorale:
 1. trasmette a ciascuna azienda le liste presentate e ammesse e le istruzioni per la votazione;
 2. provvede, per il tramite dei soggetti promotori, ad informare i lavoratori iscritti relativamente alle liste dei candidati ed alle istruzioni per la votazione, che dovranno essere pubblicati nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni negli spazi aziendali solitamente adibiti alle comunicazioni relative al welfare ed a quelle di natura sindacale;
 3. provvede a far pubblicare nel sito dell'Ente le liste dei candidati e le istruzioni per la votazione;
 - c) procede, come previsto al successivo art. 14, alle operazioni di scrutinio;
 - d) trasmette alle Società apposito comunicato conclusivo in ordine alle operazioni di voto ed ai relativi esiti di cui verrà data informazione ai lavoratori soci, per il tramite delle aziende

- stesse, mediante pubblicazione negli spazi solitamente adibiti alle comunicazioni relative al welfare aziendale ed a quelle di natura sindacale;
- e) provvede a far pubblicare nel sito dell'Ente l'esito delle votazioni con l'elenco dei Delegati eletti ed il numero di voti ricevuti da ogni lista e da ogni singolo candidato;
 - f) invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio al Consiglio di Amministrazione dell'Ente che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati.
6. Il Comitato Elettorale cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli eletti, ai presentatori di lista, agli Organi dell'Ente, alle parti firmatarie che hanno sottoscritto il protocollo RSU e gli Accordi aziendali costituenti le fonti dell'Ente.

ARTICOLO 9

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI

1. Ogni elettore ha diritto di esprimere una preferenza contrassegnando la casella corrispondente al candidato prescelto nella lista votata.
2. I seggi verranno assegnati in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista secondo le previsioni di cui al successivo art. 14

ARTICOLO 10

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni si svolgeranno esclusivamente con la modalità telematica, collegandosi via internet tramite l'apposito link presente sul sito web dell'Ente.
2. Per lo svolgimento delle elezioni con modalità telematica dovrà essere utilizzata una piattaforma di e-voting certificata conforme alla normativa GDPR che sarà individuata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
3. Le operazioni di voto dovranno concludersi entro cinque giorni a decorrere dal giorno di inizio delle medesime.
4. Ogni avente diritto potrà accedere alla votazione con le credenziali di accesso composte da CID e password.
5. Le credenziali, cid e password, saranno trasmesse a tutti gli aventi diritto tramite e-mail, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto.
Per tutti i Soci l'e-mail sarà trasmessa all'indirizzo e-mail registrato presso l'Ente.
Con la stessa e-mail sarà trasmesso anche il link per accedere alla votazione.
Non sono ammesse altre modalità di richiesta di attribuzione di nuove credenziali.
6. Gli aventi diritto al voto possono fare richiesta di attribuzione di nuove credenziali per il voto tramite e-mail trasmessa al Comitato Elettorale all'indirizzo comitato_elettorale@fnmgroup.it.
La e-mail di richiesta di nuove credenziali dovrà contenere l'indicazione di Cognome, nome e cid del richiedente.
Per tutti i Soci la e-mail dovrà essere trasmessa dall'indirizzo e-mail registrato presso l'Ente e/o all'indirizzo e-mail aziendale.
Il rilascio delle nuove credenziali potrà avvenire solo previa verifica che l'elettore non abbia già

esercitato il diritto di voto.

La trasmissione delle nuove credenziali avverrà con le modalità indicate al precedente punto 4.

ARTICOLO 11
SCHEDA ELETTORALE PER L'ELEZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI

1. La scheda elettorale dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - a) Descrizione delle votazioni in svolgimento:
Alma - Il Welfare FNM per le persone- Elezioni "Assemblea dei Delegati dei Lavoratori Iscritti" per il periodo (esercizi anno-anno-anno-anno-anno)
 - b) Indice delle liste:
Simbolo e denominazione della lista
 - c) Elenco delle liste e dei candidati:
 - c.1) Simbolo e denominazione della lista con apposito riquadro per l'espressione del voto;
 - c.2) Elenco dei candidati con apposito riquadro per l'espressione del voto.
Per ogni candidato dovranno essere indicati:
Cognome, Nome e data di nascita.
Potranno inoltre essere eventualmente indicati:
qualifica contrattuale, Società di cui il candidato è dipendente e foto formato tessera del candidato;
 - d) Istruzioni:
 - d.1) "L'elettore può votare una sola lista";
 - d.2) "L'elettore può esprimere una sola preferenza sulla lista votata".

ARTICOLO 12
ESPRESSIONE DEL VOTO PER L'ELEZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI

1. Ogni elettore potrà esprimere un voto per una sola lista ed una preferenza all'interno della stessa lista.
2. La piattaforma di e-voting garantirà la possibilità di voto con scheda bianca, mentre non permetterà di esprimere voti con scheda nulla (voto di più liste, espressione di preferenze in numero superiore a quelle consentite).

ARTICOLO 13
ESPLETAMENTO DELLE VOTAZIONI
SCRUTINIO E NOMINA DEGLI ELETTI

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente fisserà la data di inizio e di termine delle votazioni che si svolgeranno in modalità telematica secondo quanto indicato all'art. 10.

ARTICOLO 14

SCRUTINIO DELLE SCHEDE E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELL'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI

1. terminate le operazioni di voto il Comitato Elettorale sovrintenderà le operazioni di scrutinio delle schede effettuate dal provider che ha messo a disposizione la piattaforma di e-voting ed entro cinque giorni lavorativi dal termine delle operazioni di voto provvederà alla assegnazione dei seggi, alla nomina degli eletti e redigerà l'apposito verbale.

Nel verbale devono essere annotati:

- il numero dei lavoratori aventi diritto al voto;
- il numero dei lavoratori che hanno votato;
- il numero di voti attribuito a ciascuna lista e quello delle schede bianche;
- il numero di voti attribuito a ciascun candidato di ciascuna lista.

2. Il Comitato Elettorale provvede all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista con il sistema proporzionale e all'individuazione dei candidati eletti nell'ambito di ciascuna lista secondo le seguenti modalità:

- a) determina il numero dei voti validi espressi a favore di ciascuna lista;
- b) ripartisce i seggi tra le liste sulla base del numero dei voti validi ricevuti da ciascuna lista con il seguente procedimento:
 - divide il totale dei voti validi espressi per tutte le liste per il numero dei rappresentanti da eleggere al fine di ottenere il quoziente elettorale;
 - attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei voti validi ricevuti dalla lista stessa;
 - i seggi residui, indipendentemente dall'aver la lista conseguito o meno quozienti elettorali pieni, vengono attribuiti con precedenza alle liste che hanno un resto di voti più alto una volta effettuata la divisione di cui sopra;
 - in caso di parità di resti il seggio o i seggi residui vengono assegnati alle liste in ordine di voti validi ottenuti partendo dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
 - qualora nell'assegnazione dei seggi ci fosse assoluta parità di voti fra più liste, si procederà all'assegnazione del seggio alla lista del candidato individuato con i criteri di cui all'articolo successivo, fra il primo dei non eletti delle liste interessate.

3. All'interno di ciascuna lista risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

A parità di preferenze si provvederà alla designazione con i seguenti criteri:

- a) anzianità di iscrizione all'Ente, decorrente dall'ultima iscrizione (per le prime elezioni si fa riferimento alla data di iscrizione a Cassa Integrativa FNM);
- b) anzianità anagrafica;
- c) posizione nella lista.

4. Al fine di rispettare il numero minimo di Delegati eleggibili per ciascuna Società, secondo quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto, per ogni Società con un numero di iscritti superiore a cinquanta verrà eletto almeno un Delegato in rappresentanza dei lavoratori. Tale vincolo non si applica per quelle Società nelle quali nessun dipendente si sia candidato oppure nessun candidato abbia ottenuto almeno una preferenza.

Dopo l'assegnazione dei seggi alle singole liste, per l'assegnazione degli eletti ad ogni singola lista si procederà come segue:

- a) individuazione del candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, nell'ambito delle liste che hanno diritto all'assegnazione di seggi, per ogni Società del Gruppo FNM con

un numero di iscritti superiore a cinquanta e per ogni categoria di iscritti; a parità di preferenze ottenute si procederà con i criteri di cui al precedente comma 3;

- b) assegnazione dei seggi ai candidati individuati come indicato alla precedente lettera a);
- c) il numero minimo di un Socio delegato per ogni Società o per ogni categoria di iscritti si applica solo se sono presenti Soci eleggibili all'interno delle liste alle quali sono stati attribuiti dei seggi.

Nei casi di sostituzione dei Delegati, che durante il mandato venissero a mancare, il vincolo che per ogni Società con un numero di iscritti superiore a cinquanta e per ogni categoria di iscritti verrà eletto almeno un Delegato, non si applica.

- 5. Al fine di rispettare il numero massimo di sei Delegati eleggibili in rappresentanza dei lavoratori per ciascuna Società, secondo quanto previsto dallo Statuto, si farà riferimento al numero di voti raccolti da ciascun candidato senza modificare la ripartizione proporzionale del numero dei Delegati ottenuti da ciascuna lista, prevedendo quindi un principio di "scorrimento".

Il principio dello "scorrimento" viene applicato, tutte le volte che è necessario, come segue:

- a) sarà individuato, facendo riferimento a tutte le liste cui sono stati attribuiti Delegati, il Candidato con il minor numero di preferenze, tra gli "eleggibili" senza tenere conto del numero massimo di sei delegati eleggibili per ogni Società;
 - b) sarà individuato, nell'ambito della lista individuata come stabilito al precedente punto a), il Candidato con il maggior numero di preferenze con una appartenenza tale da rispettare quanto stabilito dallo Statuto;
 - c) nel caso in cui non si riuscisse ad applicare il principio di "scorrimento" nell'ambito della lista individuata come stabilito al precedente punto a), si provvede alla individuazione nelle altre liste cui sono stati attribuiti Delegati, del Candidato con il minor numero di voti, tra gli "eleggibili" senza tenere conto del numero massimo di sei delegati eleggibili per ogni Società;
 - d) il principio di "scorrimento" sarà applicato anche più volte al fine di applicare quanto previsto dallo Statuto.
- 6. Nei casi di sostituzione dei Delegati, che durante il mandato venissero a mancare, si applicherà il vincolo che per ogni Società possono essere eletti un massimo di sei dei Delegati componenti l'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori.

ARTICOLO 15

SOSTITUZIONE DEGLI ELETTI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI

- 1. Qualora nel corso del mandato un componente l'Assemblea dei Delegati eletto dai lavoratori perda la qualità di iscritto ovvero venga a mancare per qualsiasi motivo si procederà alla sua sostituzione mediante il subentro del primo dei non eletti della stessa lista secondo le modalità di cui al precedente art. 14 comma 2.

Nel caso in cui i candidati, della lista di cui deve essere sostituito il Delegato, fossero esauriti si provvederà alla sostituzione con il candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di preferenze tra tutte le altre liste.

- 2. Le operazioni di presa d'atto della cessazione e la comunicazione di nomina del sostituto saranno svolte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Regolamento.

PARTE III
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETA' ISCRITTE PER IL RINNOVO
DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

ARTICOLO 16

PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETA' ISCRITTE

1. Le Aziende provvedono congiuntamente alla designazione dei delegati rappresentanti le Società iscritte.

Sono eleggibili i lavoratori che risultano iscritti all'Ente al primo giorno del mese di indizione delle elezioni.

La lista contenente numero 22 candidati, scelti tra i dipendenti delle Società iscritte, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 3, sarà formulata in maniera tale da prevedere:

- numero 15 candidature a membro effettivo e numero 7 candidature a membro supplente che subentreranno in caso di cessazione o decadenza dalla carica dei membri effettivi;
- secondo quanto previsto dallo Statuto per ogni Società con un numero di iscritti superiore a cinquanta dovrà essere presente almeno un candidato a membro effettivo;
- secondo quanto previsto dallo Statuto per ogni Società non dovranno essere presenti più di sei candidati a membro effettivo.

La Società Capogruppo, tramite proprio rappresentante, provvede alla presentazione della lista anche in rappresentanza delle altre Società del Gruppo aderenti all'Ente.

2. La lista dei candidati rappresentanti i datori di lavoro deve essere presentata al Comitato Elettorale, di cui al precedente art. 4, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di inizio delle operazioni di voto, pena la irricevibilità.

Qualora il trentesimo giorno cadesse in giorno di sabato o festivo la scadenza sarà anticipata al primo giorno lavorativo precedente.

La lista deve essere presentata entro le ore 12:00 (ore dodici) del giorno stabilito.

La lista può essere presentata nei due giorni lavorativi precedenti il termine stabilito.

3. Al presentatore di lista sarà restituita una copia della lista presentata con indicazione del giorno e dell'ora del deposito.
4. Per la presentazione della lista dovrà essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo, predisposto dal Comitato Elettorale.
5. I componenti il Comitato Elettorale non sono candidabili.
6. Non sono eleggibili i lavoratori che sono distaccati presso l'Ente per lo svolgimento delle attività di funzionamento dell'Ente stesso.

ARTICOLO 17

COMPITI DEL COMITATO ELETTORALE PER L'ELEZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETA' ISCRITTE

1. Il Comitato Elettorale in particolare:
- a) verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione della lista e ne accerta la regolarità in ordine al numero dei candidati inseriti;
 - b) invia tutta la documentazione relativa alla nomina dei rappresentanti delle Società iscritte al Consiglio di Amministrazione dell'Ente che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati.

2. Il Comitato Elettorale cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione di nomina ai nominati, agli Organi dell'Ente e alle parti firmatarie degli Accordi aziendali costituenti le fonti dell'Ente.
3. Tutte le decisioni del Comitato Elettorale sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 18

NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETA' ISCRITTE

1. Il Comitato Elettorale, entro cinque giorni lavorativi dal termine delle votazioni provvederà alla nomina dei delegati rappresentanti le Società iscritte e redigerà l'apposito verbale, sottoscritto dai suoi componenti, al quale andrà allegata la lista elettorale.
Nel verbale devono essere annotati:
 - il numero delle Società aventi diritto di nominare rappresentanti delle Società iscritte;
 - l'elenco dei candidati effettivi e di quelli supplenti.
2. Il Comitato Elettorale provvede altresì alla nomina dei candidati designati dalle Società iscritte sulla base dell'ordine progressivo di lista.

ARTICOLO 19

SOSTITUZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETA' ISCRITTE

1. Qualora nel corso del mandato un componente l'Assemblea dei Delegati venga a mancare per qualsiasi motivo si procederà alla sua sostituzione mediante il subentro del primo dei non eletti della lista secondo l'ordine progressivo dei candidati a membro supplente.
Nel caso in cui i candidati supplenti fossero esauriti le Aziende provvedono congiuntamente a nominare altri 7 candidati supplenti, la Società Capogruppo trasmette l'elenco dei nominativi al Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
Qualora il Delegato, nominato in rappresentanza delle Società iscritte, cessi il rapporto di lavoro decade automaticamente dalla carica.
2. Le operazioni di presa d'atto della cessazione e la comunicazione di nomina del sostituto saranno svolte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Regolamento.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 20

CONTROVERSIE

1. Ogni controversia inerente all'applicazione del presente Regolamento sarà di competenza del Comitato Elettorale che deciderà in merito.

ARTICOLO 21

DISPOSIZIONI FINALI

1. Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori iscritti e delle Società iscritte, quando abbiano avuto luogo secondo le norme del presente Regolamento, sono comunque valide indipendentemente dal numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato alle votazioni.